







## Segreterie Provinciali di Verona

Verona, 30/07/2024

ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Verona LORO SEDI

Oggetto: Prerogative sindacali UIL Scuola RUA

Gent. Dirigente,

apprendiamo che l'Ufficio legale della Uil Scuola RUA Nazionale sta inviando alle scuole richiesta di ammissione ai tavoli di confronto e di informativa previsti dall'art. 30 del CCNL 2019/21. Questo diritto, secondo la discutibile ricostruzione dei fatti operata dalla Uil Scuola, sarebbe da ricondurre alla decisione assunta dal Tribunale di Roma con l'ordinanza del 29 aprile 2024 che avrebbe dovuto secondo alcune aspettative, implicita conferma anche nella seconda ordinanza del 9 luglio 2024.

Ora è noto che, a seguito del reclamo presentato dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, dal MIM e dall'ARAN, avverso la prima ordinanza del 29 aprile 2024 che aveva riconosciuto alla Uil scuola il diritto a fruire delle prerogative sindacali dell'informazione e del confronto, il Tribunale di Roma ha emesso una seconda ordinanza -quella del 9 luglio 2024- in cui con tutta chiarezza nel dispositivo finale si afferma che: "Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe, così provvede: - revoca l'ordinanza n. 51020/2024 emessa dal Tribunale di Roma Sezione Lavoro in data 29 aprile 2024, resa all'esito del giudizio cautelare nel giudizio recante RG 11280/2024-1".

I giudici sono giunti a tale conclusione avendo ravvisato "insussistente il requisito del *periculum* in mora, attesa la genericità delle deduzioni della Federazione UIL Scuola RUA in ordine al pregiudizio imminente e irreparabile derivante dal mancato

esercizio delle prerogative sindacali relative alla informazione e al confronto sulle materie oggetto a cui, comunque, non partecipa non avendo sottoscritto il contratto collettivo nazionale".

Ne consegue che, fino a quando il Tribunale di Roma non si sarà pronunciato nel merito - la data di fissazione dell'udienza di merito è l'11 dicembre 2024 - la UIL Scuola, non avendo firmato il CCNL 2019/21 e in coerenza con le principali previsioni normative e contrattuali, rimane esclusa ad ogni livello (nazionale, regionale e di scuola) da tutte le prerogative sindacali, ovvero informazione, confronto e contrattazione integrativa. Modalità comportamentale, peraltro, che lo stesso Ministero ha messo in atto all'indomani della decisione del Tribunale, estromettendo la UIL Scuola Nazionale dai tavoli di confronto e di informativa previsti dall'art. 30 del CCNL 2019/21.

Evidenziamo altresì, solo per adeguata e completa chiarezza, che in materia è intervenuta anche l'ARAN con proprio preciso comunicato, ricordando che "Il Tribunale di Roma ha accolto il reclamo proposto da MIM, ARAN e sindacati revocando l'ordinanza n. 51020/2024 emessa dal medesimo tribunale in data 29 aprile 2024 con riguardo ad un ricorso promosso dalla Federazione UIL Scuola. Il sindacato in parola, pertanto, allo stato non ha titolo a partecipare alle relazioni sindacali a livello di amministrazione in quanto non firmataria del CCNL 18 gennaio 2024".

## Cordiali saluti

## I SEGRETARI GENERALI PROVINCIALI

FLC CGIL	CISL SCUOLA	SNALS	ANIEF
M. Cacciato	A. Rebonato	E. Capotosto	R. Fusinato
Midsel locait	Alossio Rebenuto	Z Gotosto	Rete Dun